

UFFICIO II - DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO

Trasmessa via email:

dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it

Milano, 29 febbraio 2024

Oggetto: Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Egregi Signori,

nel ringraziare per l'opportunità offerta di contribuire alla Consultazione pubblica in oggetto, Reinvest S.p.A. illustra, nel documento in allegato, alcune osservazioni.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Reinvest S.p.A.



Nel presente documento, alle seguenti espressioni vorrà attribuirsi il corrispondente significato:

Consultazione	Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
SMD	Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
D.M. 169/2020	Decreto 23 novembre 2020, n. 169 Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti
TUB	D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni

CREDITI IN SOFFERENZA

ARTICOLO	TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Art. 114.1, comma 1, lett. a)	<i>«crediti in sofferenza»: crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo</i>	La SMD ha ad oggetto le esposizioni deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis CRR.

	<p><i>disposizioni attuative della Banca d'Italia</i></p>	<p>La scelta legislativa italiana che emerge dal testo in Consultazione, invece, è quella di escludere le inadempienze probabili (c.d. <i>unlikely to pay</i> - UTP) e le esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate (c.d. <i>past due</i>).</p> <p>Se la preoccupazione è quella di non consentire la gestione “attiva” della tipologia di crediti esclusi mediante erogazione di nuova finanza, ci sembra sufficiente la formulazione dell’art. 114.1, comma 1, lett. b), punto 2) che preclude qualsiasi attività di vero e proprio finanziamento (attività che in quanto tale resta riservata ai soggetti a ciò autorizzati) dalla nozione di “gestione di crediti in sofferenza”.</p> <p>Peraltro, escludere gli UTP e i <i>past due</i> significa, <i>inter alia</i>, rendere non competitivi i gestori italiani rispetto ai gestori europei.</p> <p>Si suggerisce una revisione del testo sul punto.</p>
<p>Art. 114.1, comma 1, lett. b), punto 2)</p>	<p><i>b) «gestione di crediti in sofferenza»: indica lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;</i> <i>2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel</i> 	<p>Se la scelta legislativa italiana è quella di escludere le inadempienze probabili e le esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, allora sembra essere frustrata la possibilità di gestire i crediti ai sensi del n. 2 della lettera b, attività che concretamente mal si adatta alla natura “in sofferenza” del credito (generalmente, infatti, le esposizioni in sofferenza sono caratterizzate dalla possibilità di esperire mere azioni recuperatorie).</p> <p>Si invita a valutare la portata della norma rispetto alla tipologia dei crediti gestiti o a modificare la definizione di crediti in sofferenza (cfr. punto che precede).</p>

	<p>presente punto 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);</p> <p>3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;</p> <p>4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;</p>	
--	--	--

ACQUIRENTI DI CREDITI IN SOFFERENZA

ARTICOLO	TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Art. 114.1, comma 1, lett. e)	<p>e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;</p>	<p>- Si chiede di meglio circoscrivere la circostanza che la persona fisica o giuridica possa acquistare crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale. In particolare, si invita a chiarire se sia richiesto che l'acquirente abbia oggetto sociale esclusivo (per le persone giuridiche) o se l'acquisto di crediti in sofferenza possa/debba essere considerata un'attività</p>

		<p>accessoria a quella principale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti ex art. 115 T.U.L.P.S. potranno continuare ad acquistare crediti in sofferenza senza i limiti di cui al D.M. 53/2015? - Si invita a chiarire la ragione del riferimento alle sole banche e non anche ad altri intermediari autorizzati all'acquisto di crediti (ad esempio, intermediari ex art. 106 TUB; FIA di credito, pure esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in commento).
<p>Art. 114.3, comma 2</p>	<p><i>(Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)</i> <i>(...)</i> <i>2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.</i> <i>(...)</i></p>	<p>L'utilizzo della locuzione "per conto" di acquirenti di crediti in sofferenza suggerisce che il gestore di crediti in sofferenza non possa acquistare crediti e, al contempo, gestirli.</p> <p>Al contrario, la SMD sembrerebbe ammettere che i gestori di crediti possano anche acquistare i crediti deteriorati. Ciò sembra evincersi anche dalla lettura dei Considerando, qui di seguito richiamati che, appunto, sembrano non precludere al gestore dei crediti tale possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerando (32) SMD, "quando affida a un gestore di crediti la gestione e l'esecuzione di un contratto di credito, l'acquirente di crediti delega i propri diritti e doveri e il contatto diretto con il debitore al gestore di crediti, pur restando responsabile in ultima istanza"; - Considerando (45) SMD, "gli acquirenti di crediti che si avvalgono dei servizi di gestori di crediti (...)"; - Considerando (46) SMD, "gli acquirenti di crediti che eseguono direttamente il contratto di credito acquistato dovrebbero farlo nel rispetto della legge applicabile al contratto di credito, comprese le norme

in materia di protezione dei consumatori applicabili al debitore”;

- Articolo 11 SMD, “**Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti**, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all’esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l’acquirente di crediti”;

- Articolo 18 SMD, “**Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 nomina un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, gli Stati membri esigono che l’acquirente di crediti o il suo rappresentante informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità e dell’indirizzo del soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o del gestore di crediti, almeno alla data in cui inizia l’attività di gestione dei crediti**”.

Si chiedono chiarimenti sul punto.

AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO	TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>Art. 114.6</p>	<p><i>(Autorizzazione)</i></p> <p>1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2;</p>	<p>Quanto ai requisiti dell'organo di amministrazione e controllo, la SMD richiede che questo, nel complesso, possieda un'esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile (cfr. articolo 5 SMD).</p>
<p>Art. 114.13</p>	<p>(Rinvio)</p> <p>(...)</p> <p>2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) ed f), 5 e 6.</p> <p>(...).</p>	<p>L'art. 114.13 rende applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza l'art. 26 TUB (con le dovute limitazioni). La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. Nelle disposizioni transitorie, l'inciso <i>[fino all'entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa]</i> suggerisce che la Banca d'Italia potrebbe ritenere opportuno non adottare disposizioni <i>ad hoc</i> con un rinvio <i>tout court</i> a quanto dettato dal D.M. 169/2020 per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB di minore dimensione.</p> <p>In ragione di quanto richiesto dalla SMD, delle peculiarità dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza e del generale principio di proporzionalità, non sembra corretto equiparare la professionalità richiesta agli esponenti aziendali dei gestori di crediti in sofferenza a quella degli esponenti di un intermediario ex art. 106 TUB (seppur di minore dimensione).</p> <p>Si invita a considerare di revisionare le norme in commento al fine di evitare una non corretta assimilazione dei requisiti</p>

degli esponenti aziendali dei gestori di crediti a quelli degli intermediari ex art. 106 TUB.

5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. YYY
(Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

4. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto legislativo, [fino all'entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa] ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e definiti di minore dimensione ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DEL DECRETO LEGISLATIVO

ARTICOLO	TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>Art. YYY (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)</p>	<p>2. <i>Le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo, sono adottate entro [●] mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</i></p> <p>3. <i>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività fino al 29 giugno 2024. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.</i> (...)</p> <p>5. <i>Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di</i></p>	<p>Ai sensi della SMD, “gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa. Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano al richiedente il la concessione o il diniego dell'autorizzazione indicando le ragioni del diniego” (cfr. art. 7, commi 3 e 4).</p> <p>Poiché non è allo stato individuato il periodo entro il quale la Banca d'Italia dovrà dettare le disposizioni e poiché la durata dell'iter autorizzativo sarà fissata in (almeno) tre mesi come indicato dalla SMD, si ritiene inverosimile che i soggetti ex art. 115 T.U.L.P.S. che ne facciano richiesta riescano ad essere effettivamente autorizzati entro la data del 29 giugno 2024, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe.</p> <p>Si invita, pertanto, ad estendere il periodo transitorio di operatività dei soggetti ex art. 115 T.U.L.P.S.</p>

funzioni aziendali, da società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo.

Si invita a individuare la tipologia di attività che potranno essere effettivamente esternalizzate ai soggetti ex art. 115 T.U.L.P.S.